



Provvedimento Dirigenziale

SOGGETTO PROPONENTE:

Società: Società Agricola Medio Campidano s.r.l.
Attività: impianto per l'allevamento intensivo di suini, codice IPPC 6.6(c).
Stabilimenti S.P. San Gavino - Villacidro Km 6.00 - località Cannamenda San Gavino M.le (VS).
Sede legale S.P. San Gavino - Villacidro Km 6.00 - località Cannamenda San Gavino M.le (VS).
Gestore Stagno Enrico
Direttore Tecnico Alessandro Mamusa

AUTORITÀ COMPETENTE:

Ente: Provincia del Medio
Area: Tecnica Settore: Ambiente
Dirigente: Dott. Mariano Cabua
Servizio: Servizio Gestione Rifiuti, Sanzioni -
Controllo e Vigilanza Ambientale
Ufficio: A.I.A. - I.P.P.C.
R.U.P. : Dr. Carlo Garau
Tel. 070 9356453
Email cgarau@provincia.mediocampidano.it

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE n. 12/2015

VISTO

- La Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- Il decreto legislativo 17.08.1999 n. 334 relativo al rischio di incidenti rilevanti industriali;
- Il Decreto legislativo 18 febbraio 2005 n° 59 recante "attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento";
- il Decreto legislativo 29 giugno 2010 n° 128 recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009 n° 69"
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "norme in materia ambientale" e s.m.i;

Assessorato Ambiente

Autorizzazione Integrata Ambientale nr. 12/2015 - Società Agricola Medio Campidano s.r.l.
TIPO DOCUMENTO: Provv. Dirigenziale VER.: AUTORIZZAZIONE n. 12/2015 del 18/06/2015
nr 22 del 18.06.15 AIA

C.F. 92121560921

P.I.: 02981030923

E-MAIL gestionerifiuti@provincia.mediocampidano.it

- la legge regionale 11 maggio 2006 n. 4, art. 22 commi 3 - 8, che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio delle AIA;
- la legge regionale 12 giugno 2006, n.9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- le linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla delibera G.R. 11.10.2006 n. 43/15, nonché la Guida alla compilazione della domanda di AIA e la relativa modulistica di cui alla determinazione ds/da del 16.11.2006 n. 1763/II;
- la Legge 19 dicembre 2007 n. 243 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme transitorie";
- la Legge 28 febbraio 2008 n. 31, art. 32 bis, che modifica la Legge 243/2007;
- il Decreto Interministeriale 24 aprile 2008 concernente "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2008, n. 69/25 "Disciplina regionale degli scarichi", pubblicata sul supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n.6 del 19 febbraio 2009;
- il Decreto legislativo nr 46 del 4/03/2014 in attuazione della direttiva 2010/75/UE, le "linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili per la categoria 6.6.: impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di : a) 40000 posti pollame; b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg), o c) 750 posti scrofe.", emanate con Decreto 29 gennaio 2007 (supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2007 n. 125) dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 372/99 e dell'art. 4 del D.Lgs. nr 59/05 modificato dal Dlgs nr 128/2010
- la Legge 19 dicembre 2007 n. 243 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme transitorie";
- il Decreto legislativo nr 46 del 4/03/2014 Attuazione della direttiva 2010/75/UE;

PRESO ATTO CHE

- in data 30/09/2014 prot. nr. 12040 viene presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale dalla Società Agricola Medio Campidano s.r.l. per l'esercizio dell'attività IPPC "impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofa - (punto 6.6 c) - all. I al d.lgs. 59/05", ubicato nel Comune di San Gavino Monreale, loc. Cannamenda S.P. San Gavino - Villacidro Km 6, con medesima sede legale;
- in data 17/10/2014 la Provincia ha richiesto al proponente integrazione documentale;

- in data 23/12/2014 prot. nr. 15710 il proponente ha presentato le integrazioni richieste;
- in data 15/01/2015 prot. nr. 390, la Provincia ha comunicato agli interessati l'avvio del procedimento per l'istanza di A.I.A.;
- in data 03/04/2015 prot. nr. 3588 ai sensi del DLGS 152/06 e s.m.i. l'Arpa Sardegna ha inviato al Servizio scrivente, il proprio parere di competenza, sub condizione al rispetto delle indicazioni contenute nel parere medesimo e che saranno disaminate nel corso della conferenza di cui trattasi.
- l'iter istruttorio è tenuto agli atti della Provincia;
- il gestore dell'impianto ha versato gli oneri di istruttoria previsti;
- non sono pervenute osservazioni dai soggetti interessati in base a quanto previsto dal richiamato p.to 12.2 delle linee guida regionali in materia di AIA;
- l'impianto in argomento non risulta in possesso di certificazione ambientale;
- il Sindaco del Comune di San Gavino Monreale non ha formulato osservazioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34;
- in data 29/04/2015 presso gli uffici della Provincia del Medio Campidano si svolta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi del Dlgs nr. 128 del 29/06/2010, della L.R. nr. 4 del 11/05/2006 e del Dlgs nr. 152/06 e s.m.i. dalla quale sono emerse delle criticità formali e che per tale motivo l'Arpas ha richiesto al proponente di trasmettere nuova documentazione aggiornata;
- in data 30/09/2015 il proponente trasmetteva all'ARPAS la documentazione richiesta in sede di C.d.S.;
- in data 10/06/2015 prot. nr. 6399, l'Arpas, a seguito dell'analisi dei documenti trasmessi dalla Società proponente, inviava alla Provincia il proprio parere di competenza esprimendosi favorevolmente al rilascio dell'A.I.A. richiesta;

PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

ART. 1 AUTORIZZAZIONE AIA

- Di rilasciare al sig. Stagno Enrico nato a Cagliari il 31/03/1963, in qualità di amministratore unico e gestore della Società Agricola Medio Campidano s.r.l. , l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio dell'attività di cui al p.to 6.6 c come da allegato VIII alla parte II del Dlgs n. 152/2006 modificato dal d.lgs. 128/2010 "Impianto per l'allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe" . Impianto e sede legale ubicati nel Comune di San Gavino M.le, loc. Cannamenda S.P. San Gavino -Villacidro Km 6;

ART. 2 CONDIZIONI

- Il gestore è tenuto all'osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento, nonché al rispetto delle disposizioni riportate nelle norme e regolamenti elencati in premessa.

ART. 3 ASSETTO IMPIANTISTICO E INQUADRAMENTO TERRITORIALE

- La presente autorizzazione integrata ambientale è riferita all'impianto complessivo costituito dalle seguenti sezioni impiantistiche strettamente interconnesse:
 - superficie terriera in proprietà ha 17.43.89;
 - n.15 capannoni per suini da ingrasso, m² 10.050 totali;
 - n. 5 capannoni per svezzamento suini, m² 3.350 totali;
 - n. 5 capannoni per gestazione suini, m² 2.726 totali;
 - n. 5 capannoni per parto suini, m² 2.565 totali;
 - n. 1 stalla suini di m² 202;

- n. 1 capannone mangimificio di m² 245,
 - n. 1 capannone deposito attrezzi e officina di m² 980;
 - n. 1 fabbricato adibito ad uffici aziendali di m² 240;
 - n. 1 fabbricato alloggio custode di m² 90;
 - n. 1 cabina elettrica di m² 41;
 - n. 1 locale spogliatoio addetti di m² 27;
 - n. 13 silos deposito mangimi;
 - n. 4 serbatoi alimenti;
 - n. 2 serbatoi scorta carburanti;
 - allacciamento ENEL.
- Trattasi di un allevamento suinicolo a ciclo chiuso con una base riproduttiva di 1630 posti scrofa, di cui 1350 mediamente occupati. Di questi, 1200 sono occupati da scrofe per la produzione di capi destinati all'ingrasso e 150 da scrofe per la produzione di scrofette per la rimonta interna.
- La produzione effettiva annua, collocata interamente sul territorio regionale per il consumo di carne fresca è circa di:
- n. 2300 capi venduti ad un peso massimo di 7 kg;
 - n. 1800 capi venduti ad un peso massimo di 25-35 kg
 - n. 23500 capi venduti al peso di 110-115 kg; (al netto della variazione delle rimanenze)
 - n. 550 scrofe vendute come soggetti riformati per fine carriera.
 - n. 5 verri
- La produzione effettiva dell'anno di riferimento (2013) è quella che l'azienda prevede di conseguire anche negli anni a venire, non essendo intenzionata, come dettagliatamente illustrato in allegato 2a, a sfruttare la capacità massima di produzione. Le dimensioni dell'insediamento sono descritte nella tabella seguente:

Superficie dell'impianto/complesso IPPC [m ²]					
Totale	Coperta totale	Coperta interessata attività zootecnica	Scoperta interessata attività zootecnica	Scoperta non interessata attività zootecnica	Scoperta vasche e platee
175.522	21.473	21.010(1)	-	152,911	6795 (2)

- (1) superficie ottenuta sottraendo alla superficie totale coperta la superficie coperta relativa a: alloggio custode, corpo uffici, servizi igienici personale dipendente, cabina elettrica, vano tecnico e cabina pozzo.
- (2) Superficie ottenuta sommando le superfici relative alla vasca arrivo liquami, vasca accumulo liquami, vasca trattamento liquami (flottazione), vasca digestore fanghi, n. 5 vasconi impermeabilizzati

A. Strutture di stabulazione e organizzazione dell'allevamento

Le attività di allevamento sono realizzate in nr. 31 capannoni suddivisi in 3 blocchi principali.


a) Riproduzione suddiviso a sua volta in 4 reparti:

1. fecondazione
2. gestazione
3. parto/maternità

4. stabulazione dei verri

- b) Svezamento
- c) Accrescimento
- d) Ingrasso


SCHEMA A BLOCCHI



B. Trattamento stoccaggio effluenti

- I liquami prodotti vengono collettati da una rete fognaria costituita da condotti in PVC, con pozzetti in c.a. prefabbricato, ramificato in tutti i ricoveri, con sviluppo fino all'area di trattamento reflui.
- L'impianto di trattamento è così costituito:
 - Vasca arrivo del liquame tal quale;
 - Separatore cilindrico rotante;
 - Vasca di equalizzazione;
 - flottatore;
 - Impianto biogas - il digestore è di tipo "plug-flow" (flusso a pistone), assolutamente privo di organi meccanici di miscelazione. E' alimentato costantemente con i fanghi flottati, mentre i fanghi digeriti escono dopo un tempo medio di permanenza nella vasca di circa 22 giorni.
 - Centrifugazione - Il sistema utilizzato per disidratare il fango è la decantazione veloce a mezzo centrifuga orizzontale. La miscela s'immette direttamente nella centrifuga attraverso un albero cavo distributore. Per effetto della forza centrifuga i solidi flocculati si dispongono sulla parete del tamburo e vengono estratti da un'apposita coclea, mentre la fase liquida chiarificata fuoriesce da appositi ugelli trasferendosi, per caduta, alla vasca di equalizzazione.
 - platea di stoccaggio- Il solido disidratato, uscente dalla centrifuga, cade direttamente sulla platea di stoccaggio della frazione solida separata con superficie 670 m²; con tettoia e senza pozzetto di raccolta percolati
 - Struttura di stoccaggio delle acque chiarificate: superficie 441 m²; profondità 4.10 m; volume utile 1580 m³; cemento armato con guaina protettiva.

SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI



➤ Destinazione finale degli effluenti

- La totalità delle acque chiarificate, in uscita dal trattamento di flottazione e da quello di centrifugazione del digestato, sono inviate a nr. 5 vasche di maturazione, costruite in argilla e rivestite con membrana HDPE, che hanno una capacità complessiva di 23.250mc, sufficienti a

coprire il tempo di maturazione di almeno 120 giorni. Con queste capacità disponibili, l'assetto standard prevede un vascone sempre in riempimento e quello "maturo" in svuotamento.

- Dal trattamento si ottiene una frazione solida, ispessita, che viene separata prima dell'ingresso nei digestori (per circa 2000 mc/anno) da un separatore a rullo orizzontale e trasferita in una platea coperta di 670 mq di stoccaggio e maturazione.
- Le due frazioni, liquida e solida, così chiarificate, degasate e deodorate vengono successivamente, distintamente destinate alla fertirrigazione e alla concimazione delle aree agricole, così come previsto dal Piano di Utilizzo Agronomico (PUA).

ART. 4 QUADRO PRESCRITTIVO

4.1 OSSERVAZIONI GENERALI

- In merito alle prescrizioni contenute nel presente articolo va precisato che la Provincia si riserva di valutare i contenuti delle proposte operative e dei piani di adeguamento presentati dal gestore, in seconda istanza e di apporre eventuali modifiche.
- Il gestore dovrà comunicare alla Provincia, all'ARPAS, al Comune e alla ASL di Sanluri, tempestivamente e non oltre 1 ora, a mezzo fax, eventuali malfunzionamenti o avarie di impianto (incidenti). Tale comunicazione dovrà essere seguita, entro 15 giorni, da una relazione tecnica esaustiva contenente le cause delle anomalie intercorse ed i provvedimenti intrapresi per la loro risoluzione.
- Il Gestore dovrà notificare all'autorità competente e all'ARPAS anche eventuali effetti negativi sull'ambiente riscontrati nella gestione dell'attività e deve conformarsi alla decisione da esse eventualmente indicate sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.

4.2 ARIA

4.2.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Il quadro emissivo relativo alla tipologia dell'impianto risulta essere principalmente di tipo "diffuso" e così generato:
 1. ricambio continuo d'aria per il condizionamento termico dei capannoni di stabulazione asserviti da ventilazione forzata;
 2. trattamento degli effluenti liquidi nelle vasche di maturazione.
- Entrambe le fonti sopra descritte liberano sostanze odorigene contenenti modeste quantità di ammoniaca, metano e composti solforati.
- Nell'impianto sono presenti sei punti di emissione convogliata "scarsamente rilevanti" così come evidenziati nella planimetria della Tav. C2 della documentazione AIA:
 - a) E1 cogeneratore Jenbacher da 330 KVA alimentato a biogas;
 - b) E2 camino MULINO a martelli (rilevante per polveri e dotato di filtro di abbattimento);
 - c) E3 caldaia IDEAL CLIMA da 230 KWt alimentato a biogas;
 - d) E4 gruppo elettrogeno ausiliario CAT da 200 KVA alimentato a gasolio;
 - e) E5/E6 n.2 caldaie BALTUR da 349 KWt alimentate a gasolio;
- Le apparecchiature sopra elencate sono di potenza termica inferiore a 1 MW e risultano nell'elenco di cui alla parte I dall'allegato IV alla parte quinta del Dlgs. nr. 152/06 comma bb) art. 272 c.1, tra quelle non soggette all'obbligo di comunicazione sulla base di quanto richiamato dalla DGR n. 9/42 del 2012.

- Il gestore deve attenersi alle buone pratiche di funzionamento degli stessi ed assicurare il rispetto dei limiti imposti dalla norma

4.2.2 EMISSIONI DOVUTE ALL'IMPIANTO DI COGENERAZIONE

- Il biogas prodotto dal digestore questo deve avere un contenuto in metano superiore al 30% vol. Il biogas all'atto dell'alimentazione non deve contenere liquidi, per cui deve essere prevista l'eliminazione delle condense.
- Il biogas deve essere costituito prevalentemente da metano e biossido di carbonio e con un contenuto massimo di composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non superiore allo 0.1% v/v, secondo quanto specificato nell'Allegato X alla Parte V, Parte II, Sezione 6 punto 2;
- per il punto di emissione suddetto, devono essere rispettati i seguenti limiti (allegato I alla parte V del D.Lgs.152/06 parte III, punto 1.3 lettera a);
- gli impianti di abbattimento installati devono essere sottoposti a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore;
- i punti di emissione devono essere dotati di apposito bocchello di prelievo per l'effettuazione dei campionamenti. Il punto di prelievo deve essere reso accessibile agli organi di controllo attraverso sistemi di accesso a norma di legge in materia di sicurezza;
- il titolare dell'autorizzazione AIA deve adottare un apposito registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, per l'annotazione di:
 - a) l'orario di inizio e fine degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
 - b) la data, l'orario e i risultati delle misurazioni effettuate sugli effusi gassosi, nonché le caratteristiche di marcia dell'impianto nel corso dei prelievi.
- Tale registro deve essere esibito ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli organi di controllo.
- I requisiti del biogas devono essere verificati mediante analisi con periodicità annuale ed i dati tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

4.2.3 EMISSIONI IN ATMOSFERA DAI RICOVERI SUINICOLI

- L'azienda, per i propri punti di emissione, è tenuta al rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Parte II all'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

4.2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA DAI RICOVERI SUINICOLI - ODORI

- Per quanto riguarda le problematiche relative agli odori, questi sono diffusi dai punti di emissione posizionati al di sopra di ogni capannone e costituiti dalle bocche di ventilazione per l'estrazione parcellizzata dell'aria dai ricoveri degli animali.
- Il centro zootecnico è ubicato in una zona isolata rispetto alla presenza di edifici abitativi, di servizio e di nuclei abitativi. Le tecniche BAT applicate nei settori di allevamento (Vacuum system, raschiatori) consentono di ridurre nella fase di stabulazione la produzione di ammoniaca e metano (software NetIPPC), inoltre il recupero del biogas annulla le emissioni in fase di stoccaggio delle deiezioni.
- Il gestore è tenuto ad operare con diligenza in tutte quelle attività attinenti alla pulizia ed allontanamento delle deiezioni prodotte, al fine di garantire un continuo controllo delle emissioni odorigene moleste.

4.2.5 EMISSIONI IMPIANTO DI MOLITURA E3

- Le emissioni provenienti dai silos derivanti da operazioni periodiche di caricamento dei mangimi si ritengono "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" in relazione alla frequenza e alla modalità di scarico e travaso degli stessi.
- Nel Molino è installato un sistema di aspirazione concentrata (tipo cappa) in cui l'aria aspirata deve essere trattata con un filtro avente caratteristiche tali da assicurare un'efficienza di abbattimento pari ad almeno il 98% delle emissioni in ingresso.
- Per il punto di emissione relativo all'impianto di molitura, il gestore è tenuto al rispetto del seguente limite (Parte II all'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06):

Polveri totali:

1. 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
2. 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed inferiore a 0,5 kg/h.

4.2.6 ACQUA

4.3.1 SCARICHI IDRICI

- Le acque di lavaggio dei locali contenenti le deiezioni degli animali, quelle di sanificazione e quelle provenienti dai servizi igienici ad uso del personale, confluiscono nella vasca di omogeneizzazione e da qui alimentano l'impianto di digestione anaerobica di cui si è sopra detto (vedi Trattamento stoccaggio effluenti - Destinazione finale degli effluenti). Pertanto l'impianto non produce scarichi idrici diretti in ambiente, in quanto gli effluenti, trattati, vengono riutilizzati quali concimi in agricoltura, ai sensi del Dm 07/04/2006, secondo le modalità riportate nella relazione tecnica dei processi produttivi allegata alla domanda di A.I.A. L'azienda risulta comunque in possesso di una autorizzazione allo scarico, dei reflui trattati, nella condotta che afferisce le acque nere al depuratore consortile di Villacidro. L'azienda ha mantenuto tale autorizzazione che utilizzerà nel caso di necessità/emergenze contingenti.

4.4.2 SPANDIMENTI

- In merito alla gestione degli effluenti prodotti il gestore deve da subito operare nel rispetto delle seguenti modalità operative:
- La pratica di spandimento al suolo degli effluenti è eseguita su terreni agricoli dei quali il gestore attesta la disponibilità, per proprietà o in base a regolare contratto di affitto o tramite gli Atti di assenso allo spargimento.
- Dal Piano di utilizzazione agronomica (PUA) redatto ai sensi dell'art. 19 del Decreto 7 aprile 2006 recepito dalla Regione Sardegna con la Deliberazione di Giunta n. 69/25 del 10.12.2008 e della DGR nr. 21/34 del 2013 art. 21 e s.m.i., allegato alla domanda di AIA, emerge che il gestore è in grado di garantire il riutilizzo in agricoltura degli effluenti prodotti, mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali.
- Il gestore dovrà adottare un sistema informatizzato di gestione degli spandimenti di liquame che consenta di individuare i terreni da fertilizzare e di memorizzare tutti i dati ad essi relativi (tipologie di colture, dosi applicate, date di intervento, modalità di spandimento, rese previste...). Il programma dovrà tener conto dell'età del liquame;
- Dovranno essere descritte le modalità di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici esplicitando le dimensioni e le caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili e non palabili, le tecniche di gestione della distribuzione degli effluenti e le dosi di applicazione, che dovranno essere conformi inoltre al codice di buona pratica agricola.
- Dovrà essere quantificato il volume degli effluenti prodotti dall'attività di allevamento, mediante l'installazione di idoneo misuratore di portata o, qualora ciò non sia possibile, attraverso misuratori di livello da installare sui contenitori per lo stoccaggio effluenti o altri

idonei sistemi in grado di rilevare le quantità prodotte. I dati rilevati dovranno essere annotati periodicamente su apposito registro da conservarsi presso l'azienda.

- Durante i periodi nell'anno in cui saranno effettuati gli spandimenti dei reflui zootecnici in agricoltura, il gestore ne darà comunicazione alla provincia indicando i terreni del PUA che saranno utilizzati;

4.4 RUMORE

- Il gestore dovrà rispettare i contenuti della legge 447/95 e successivi decreti attuativi e ai sensi della Delibera Regionale del 2008 in materia di inquinamento acustico.
- Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, previo invio della comunicazione alla Provincia, dovrà essere redatta una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzate le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune ed ARPAS, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali, se applicabili.
- Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno della valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati alla Provincia, al Comune e all'ARPAS.
- Tutte le macchine devono essere a norma e devono essere dotate di sistemi di abbattimento dei rumori. I livelli sonori medi sulle 8 ore del turno lavorativo non devono superare gli 80 dB (A) misurate alla quota di 1,6 m dal suolo e a distanza di 1 m da ogni apparecchiatura. Le macchine che superano i limiti previsti dalle norme devono essere insonorizzate.

4.5 RIFIUTI

- Nella documentazione allegata alla domanda di A.I.A. sono indicate le aree di deposito preliminare delle circa 1.5 tonn/anno di rifiuti speciali derivanti dalle attività produttive.
- Il deposito temporaneo dei rifiuti dovrà avvenire secondo modalità che consentano la perfetta separazione tra le varie tipologie, con particolare riferimento alla miscelazione dei rifiuti speciali non pericolosi con rifiuti speciali pericolosi;
- Il deposito temporaneo dovrà avvenire esclusivamente al riparo dal dilavamento meteorico per quelle tipologie che possono rilasciare sostanze inquinanti e comunque all'interno di contenitori a tenuta. Per le rimanenti tipologie dovranno comunque essere adottate le cautele del caso onde impedire la contaminazione dell'ambiente;
- Il gestore dovrà accertarsi che i terzi ai quali verranno affidati i rifiuti prodotti dall'attività lavorativa, per le varie fasi di gestione (trasporto - smaltimento - recupero), siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. 152/06 parte IV e s.m.i.;
- Dovranno essere sempre presenti presso lo stabilimento i registri di carico/scarico che andranno tenuti secondo le modalità previste dal D. Lgs. 152/06 parte IV e s.m.i. compresi i MUD annuali. Dovranno essere altresì conservate presso lo stabilimento le copie dei formulari d'identificazione dei rifiuti;
- Allo scopo di rendere nota, durante il deposito temporaneo, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio, inoltre detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione;

4.6 GESTIONE DELLE EMERGENZE E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI

- Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il Piano di emergenza, fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei

Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il Piano di emergenza.

- Il gestore deve, inoltre, mantenere aggiornate tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, sversamenti di materiali contaminanti in suolo ed in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza) e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.
- Come richiesto dalla relazione tecnica (allegato 2a alla domanda di AIA), il gestore è tenuto a fornire un'analisi della gestione dei malfunzionamenti (prevenzione dei guasti all'impianto, sistemi di sicurezza e controllo per l'intero impianto, misure di prevenzione e lotta antincendio) e degli eventuali incidenti ambientali accaduti con i relativi interventi adottati e i risultati raggiunti; inoltre è necessario indicare le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto.

4.7 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E AUTOCONTROLLI

- L'Azienda è dotata di un rigido Sistema di Gestione finalizzato a minimizzare il rischio sanitario di diffusione di malattie e del rischio di epidemie della popolazione suina ospitata.
- In generale, il sistema di gestione ambientale è costituito da:
 - definizione di una politica ambientale;
 - pianificazione e fissazione di obiettivi;
 - programma di gestione;
 - programma di sorveglianza e controllo;
 - preparazione del rapporto ambientale;
 - convalida del sistema di gestione ambientale;
 - procedure di dismissione;
 - sviluppo di tecnologie pulite.
- Tutte le attività connesse con la gestione dell'allevamento e le varie procedure operative che le regolamentano devono pertanto far parte di un apposito manuale di gestione al quale il gestore dell'azienda dovrà attenersi.
- Il gestore è tenuto a comunicare ad ARPAS l'inizio delle attività analitiche di autocontrollo con un anticipo di almeno 30 giorni, al fine di una eventuale partecipazione di quest'ultima alle attività.

4.8 COMUNICAZIONE E CONSAPEVOLEZZA PUBBLICA

- È necessaria la predisposizione di un programma di comunicazione periodica che preveda la diffusione dei dati sulla gestione dell'impianto.

4.9 LIMITAZIONE DELLE INFESTAZIONI

- La buona conduzione dell'azienda rappresenta la prima condizione per la riduzione del pericolo di infestazioni da insetti e roditori. La gestione dell'azienda deve prevedere campagne di disinfezione e disinfestazione con frequenza adeguata all'incidenza dei casi riscontrata. Possono essere previsti sistemi automatici di disinfezione e/o disinfestazione anche nelle ore notturne.

Art. 5 ULTERIORI PRESCRIZIONI

- Il gestore è tenuto ad adottare quanto dichiarato all'interno della domanda di AIA, come piano di ulteriore miglioramento futuro articolato nelle seguenti buone pratiche di allevamento ascrivibili alle MTD:
 - attuazione di programmi di informazione e formazione del personale aziendale;
 - accurata registrazione dei consumi di energia e di materie prime come l'acqua, i mangimi, i farmaci veterinari, ecc.;
 - predisposizione di una procedura di emergenza da applicare nel caso di emissioni non previste o di incidenti, come inquinamento delle acque superficiali o profonde o rischi di incendi;
 - messa a punto di un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria per avere la sicurezza che le strutture e le attrezzature siano sempre in buone condizioni operative;
 - interventi sulle strutture di servizio (silos dei mangimi, aree di servizio, ecc.) perché siano sempre pulite e asciutte;
 - pianificazione dell'attività del sito nel modo più appropriato: acquisto e consegna di combustibili e lubrificanti, di mangime, farmaci veterinari. Particolare cura verrà data alla pianificazione dell'attività di gestione della linea di trattamento liquami per mantenerla in efficienza ed assicurare continuità di prestazioni nel tempo.
 - Ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. , il gestore è tenuto a comunicare alla Provincia e all'ARPAS eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del Decreto stesso.
 - Si prescrive, ai sensi dell'art. 29 decies comma 5 del decreto legislativo nr 152/06, come modificato dal Dlgs nr 128/10, che il richiedente fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.
 - Si prescrive, ai sensi dell'art. 29 decies comma 3 lettera c del decreto legislativo nr 152/06, che il richiedente, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente informi tempestivamente la Provincia e l'ARPAS dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto.

5.1 GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO

- La ditta deve comunicare alla Provincia, Comune, ARPA, la data di cessazione dell'attività;
- entro 60 giorni dalla data di cui sopra la ditta deve presentare al Comune, Provincia e ARPAS, un progetto definitivo di dismissione dell'impianto e ripristino del sito, oggetto di valutazione da parte degli enti competenti ai sensi della normativa in vigore;
- prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, l'Azienda dovrà comunicare alla Provincia e al Comune di San Gavino Monreale la data di inizio lavori;
- i rifiuti prodotti dalle attività di dismissione dovranno essere gestiti secondo le prescrizioni delle normative vigenti in materia di gestione e smaltimento rifiuti, dalle ditte incaricate allo smantellamento;
- tutto il materiale prodotto dalla demolizione dovrà essere rimosso dalle aree interessate, attuando, ove possibile, la raccolta differenziata dei materiali recuperabili (metallo, vetro, cavi, ecc.);
- al completamento dei lavori di demolizione, tutte le aree liberate dovranno risultare pulite, livellate e riportate al loro stato originario;
- a lavori ultimati, l'Azienda dovrà comunicare alla Provincia e al Comune di San Gavino Monreale la data di conclusione dei lavori.

ART. 6 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- Sarà utilizzato il PMC presentato dalla società nella documentazione allegata alla domanda di rilascio di AIA.
- Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) presentato è stato predisposto in conformità alle indicazioni della ex normativa IPPC, (D.lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i. ed alle Linee Guida in materia di "Sistemi di Monitoraggio" - Allegato II del Decreto 31 gennaio 2005) attualmente regolata in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, dalla Parte Seconda - Titolo III-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Il Piano è relativo sia all'attività IPPC n. 6.6 (c) (Allegato VIII alla parte 2^ del D. Lgs. 152/06) che alle attività non IPPC della Società Agricola Medio Campidano s.r.l. sita in Località "Cannamenda" al Km 6,000 della S.P. San Gavino - Villacidro, nel Comune di San Gavino Monreale (VS).
- Tale piano è parte fondamentale ed integrante dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) ed è vincolante per il gestore che dovrà attuarlo rispettando tutte le procedure di monitoraggio e controllo qui descritte. Ogni modifica dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Competente e all'ARPAS.
- Il Gestore è tenuto a comunicare ad ARPAS l'inizio delle attività analitiche in autocontrollo con un anticipo di almeno 30 giorni, al fine di una eventuale partecipazione della stessa alle dette attività.

6.1 OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO

- Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.
- Per quanto riguarda le metodiche analitiche, si rammenta che in generale devono essere utilizzati metodi di misura riportati e/o emessi da enti di normazione. Per gli inquinanti non regolamentati dalla normativa nazionale si raccomanda di utilizzare metodi standardizzati internazionalmente accettati. A tale scopo si faccia riferimento alle metodiche previste nel DM 31 gennaio 2005 (Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili). Resta inteso che deve essere presa sempre la versione più aggiornata di tali metodi. Qualora vengano utilizzati metodi interni, alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali, questi vanno preventivamente concordati con la Provincia e con l'ARPAS.

6.2 EVITARE LE MISCELAZIONI

- Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

6.3 FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI

- Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e calibrazione in cui l'attività stessa è condotta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati periodi di tempo).

6.4 MANUTENZIONE DEI SISTEMI

- Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni.
- Campagne di misurazione parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard o accordi con l'Autorità Competente) dovranno essere poste in essere secondo le norme specifiche di settore e comunque almeno una volta ogni due anni.

6.5 EMENDAMENTI AL PIANO

- Tutte le variazioni proposte in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione, ecc. dovranno essere comunicate alla Provincia e ad ARPAS: tale comunicazione costituisce modifica del Piano di Monitoraggio.
- La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel Piano di Monitoraggio e Controllo, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.

6.6 ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO

- Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro a tutti i punti di campionamento e monitoraggio:
 - a) scarichi
 - b) punti di campionamento delle emissioni aeriformi
 - c) punti di emissioni sonori nel sito
 - d) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito

Art. 7 RESPONSABILITÀ DI ESECUZIONE DEL PIANO

7.1 ATTIVITÀ A CARICO DEL GESTORE

- Il proponente è tenuto a comunicare ad ARPAS l'inizio delle attività di autocontrollo con un anticipo di 30 giorni, al fine di un'eventuale partecipazione di ARPAS per la verifica in contraddittorio di tali attività. Il proponente è inoltre tenuto a definire con ARPAS un Protocollo che consenta di determinare congiuntamente le procedure per la fase di monitoraggio.

7.2 ATTIVITÀ A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

- L'impegno in capo ad ARPAS relativamente alle attività di controllo programmato è così quantificato:
 - n.1 controllo annuale della reportistica prodotta dal gestore su tutte le matrici ambientali;
 - n. 2 visite in impianto comprensive di eventuali campionamenti (da quantificare per ogni matrice) nel corso di validità dell'AIA.
- ARPAS si riserva, in fase di validazione del PMC ripresentato dal gestore, di quantificare nel dettaglio i campionamenti da effettuare nel corso dei controlli programmati.
- Nell'ambito delle attività di controllo previste dal PMC, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il PMC è parte integrante, ARPAS svolge le seguenti attività:

Tabella D3 - Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Analisi del report di autocontrollo prodotto dal gestore	Annuale	Tutte (analisi dati autocontrollo, indicatori ecc.)	10
Visita di controllo in esercizio	2 visite nell'arco di validità dell'AIA	Tutte (verifica registri, formazione, ecc.)	2 nell'arco di validità dell'AIA
Campionamenti	2 visite nell'arco di	Emissioni in atmosfera camino	2 nell'arco di

	validità dell'AIA	Analisi matrici solide: rifiuti recuperati (materie prime)	validità dell'AIA
		Analisi acque dei pozzi, acque di scarico, acque di prima pioggia	
Misure		Rumore in caso di modifiche sostanziali	

ART. 8 COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

8.1 MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DATI

- La registrazione dei controlli dovrà avvenire sia su registro che su supporto informatico, su cui devono essere riportate, per ogni campione, la data, l'ora, il punto di prelievo, le modalità di campionamento, le metodiche analitiche utilizzate e i relativi valori. I dati raccolti nell'ambito dell'attività di monitoraggio devono essere organizzati ed espressi in modo tale che sia possibile effettuare delle elaborazioni statistiche e/o matematiche, al fine di quantificare i principali aspetti di gestione del processo ed incrementare costantemente la resa dell'impianto.
- I rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono riportare, insieme al valore del parametro analitico, il metodo utilizzato e la relativa incertezza estesa (KP95%), l'esito analitico e le condizioni di assetto dell'impianto, se pertinenti, durante l'esecuzione del prelievo.
- Il gestore si impegna a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 5 anni.

8.2 MODALITÀ E FREQUENZA DI TRASMISSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO

- Il gestore è tenuto a redigere annualmente una relazione descrittiva del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, contenente i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale e la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ovvero alle prescrizioni contenute nel documento autorizzatorio. Tale relazione dovrà essere inviata, in formato digitale, in modo da permettere l'elaborazione dei dati, e cartaceo, entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia, al Comune e all'ARPAS e dovrà risultare completa di tutte le informazioni sui risultati del programma di sorveglianza e controllo.
- Il report annuale deve anche comprendere una relazione circa la conformità alle prescrizioni previste nell'atto autorizzativo.

ART. 9 DURATA

- Come previsto dal Dlgs nr. 46/2014, che ha modificato il Dlgs nr. 152/06, la presente autorizzazione ha durata di dieci anni decorrenti dalla data di rilascio.
- Si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata a questa Amministrazione sei mesi prima della citata scadenza

ART. 10 RIESAME

- Ai sensi dell'art. 2 del Dlgs 128/10 che modifica l'art. 29 octies del D.lgs. nr 152/06 e s.m.i., la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame qualora:
 - a) L'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
 - b) Le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;

- c) La sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- d) Nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.

- A tale riguardo si prescrive che il gestore presenti entro i tempi fissati dalla stessa richiesta, ai sensi dell'art. 2 del Dlgs 128/10 che modifica l'art. 29 octies del D.lgs. nr 152/06 e s.m.i., la documentazione necessaria a procedere al riesame.

ART. 11 MODIFICA DELL'IMPIANTO O VARIAZIONE DEL GESTORE

- Il gestore è tenuto a comunicare a questa Provincia qualsiasi progetto di modifica dell'impianto autorizzato, nonché l'eventuale variazione nella titolarità della gestione dello stesso, ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. nr 152/06 e s.m.i. come modificato dall'art. 2 del Dlgs 128/10.
- Nel caso di modifiche progettate che risultino sostanziali, il gestore dell'impianto dovrà inviare una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1 e 2.

ART. 12 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

- Il gestore, prima di dare attuazione a quanto disposto nell'autorizzazione integrata ambientale, è tenuto a trasmettere a questa amministrazione provinciale la comunicazione di cui all'art. 29 decies del D.lgs. nr 152/06 come modificato dall'art. 2 del Dlgs 128/10. Tale comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento.
- Il gestore dovrà inoltre inviare alla Provincia, all'ARPAS e al Comune di san Gavino Monreale i dati ambientali relativi agli autocontrolli secondo la tempistica indicata nel Piano di monitoraggio e controllo di cui al precedente art.4.

Il gestore è altresì tenuto a trasmettere a questa Provincia ed al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati ambientali relativi al controllo delle emissioni richiesti nel presente provvedimento e riferiti all'anno precedente, così come disposto dall'art. 29 undicies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 2 del Dlgs 128/10 e dall'art. 5 del regolamento CEE 166/2006.

ART. 13 ONERI DI CONTROLLO

- Il gestore dell'impianto, è obbligato al pagamento all'ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24.04.2008. La quietanza della prima annualità dovrà essere versata secondo le indicazioni dell'ARPAS e allegata alla comunicazione di cui è previsto dal Dlgs 152/06 art 29 decies. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati e riportati nel Piano di Monitoraggio, la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all'anno in corso. Il mancato pagamento della tariffa dovuta determinerà l'applicazione delle misure di cui all'art. 11 comma 9 del D. Lgs. 59 del 18 febbraio 2005 e il pagamento della sanzione di cui all'art. 16 del D. Lgs. 59 del 18 febbraio 2005 come integrato nel Codice Unico Ambientale (DLgs n 152/06) con il DLgs. n.128/2010.

ART.14 ALTRI OBBLIGHI

- Si prescrive, ai sensi dell'art. 29 decies comma 5 del decreto legislativo nr 152/06, come modificato dal Dlgs nr 128/10, che il richiedente fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.
- Si prescrive, ai sensi dell'art. 29 decies comma 3 lettera c del decreto legislativo nr 152/06, che il richiedente, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente informi tempestivamente la Provincia e l'ARPAS dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto.

- Copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata all'interno dell'impianto.

ART. 15 INOSSERVANZA PRESCRIZIONI E SANZIONI

- L'attività di vigilanza, verifica e controllo sulla conformità dell'attività svolta alle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono esercitate da questa amministrazione e dall'ARPAS.
- Qualora vengano riscontrate inosservanze sulle prescrizioni autorizzate e situazioni di non conformità nella conduzione dell'attività autorizzata e in particolare caso di:
- Omissione della comunicazione di cui all'art. 29 decies del D.lgs. 152/06
- Mancata trasmissione dei dati ambientali;
- Mancato pagamento delle tariffe sui controlli;
- si procederà ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs. nr. 128/10 e secondo la gravità delle infrazioni:
- Alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- Alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, qualora si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- Alla revoca dell'AIA e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.
- Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell'impianto autorizzato verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 29 quattordicesimo del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs. nr. 128/10.

Art. 16 AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

- La presente autorizzazione, sostituisce eventuali precedenti autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

Art. 17 RICORSO

- Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello stato entro 120 giorni.

Art. 18 ULTERIORI AUTORIZZAZIONI

- La presente Determinazione rilasciata ai sensi del D.Lgs. nr. 152/06, non esime la Società Agricola Medio Campidano s.r.l. dal munirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza di altri enti.

Art. 19 DATI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

- Ai sensi degli art. 29 quater comma 12, del D.lgs. nr. 152/06, copia del presente provvedimento e dei dati ambientali relativi al piano di monitoraggio e controllo saranno messi a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia del Medio Campidano, nonché presso gli uffici dell'amministrazione provinciale siti in Sanluri, via Paganini, 22.

Art. 20 - ALTRE SPECIFICHE

- Il Soggetto Gestore, nel corso delle operazioni autorizzate dal presente atto, è comunque tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti anche in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- il Gestore dovrà comunicare alla Provincia eventuali modifiche progettuali dell'impianto, come definite dall'art. 29 nonies c. 1 lettera m del D.lgs nr. 152/06 nonché variazioni di titolarità

della gestione dell'impianto, come stabilito dall'art. 29 nonies c. 4 dello stesso decreto legislativo.

Si precisa ottemperando a quanto prescritto dall'art. 5 c.3 della Legge 241/1990 che:

- a) l'unità organizzativa responsabile del procedimento di cui al presente Provvedimento amministrativo è il Servizio Gestione Rifiuti Sanzioni e Bonifiche - Controllo e Vigilanza Ambientale dell'Assessorato all'Ambiente, con sede in Via Paganini 22 - 09025 Sanluri;
- b) è stata assegnata al Dott. Carlo Garau la responsabilità del procedimento di cui all'oggetto;
- c) copia del presente atto e degli atti relativi al procedimento restano disponibili in visione presso Servizio Gestione Rifiuti Sanzioni e Bonifiche - Controllo e Vigilanza Ambientale dell'Assessorato all'Ambiente - Ufficio AIA e IPPC in via Paganini 22 - 09025 Sanluri;
- Ai sensi della succitata Legge i soggetti interessati possono presentare ricorso gerarchico a questa Amministrazione, nei modi di legge, entro 10 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, ovvero, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna ed in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di ricevimento.

Il Dirigente

Dott. Mariano Cabua

